



COMUNE DI CARANO
 PROVINCIA DI TRENTO
 C.A.P. 38033 - tel. 0462-340244
 fax 0462-231387
 indirizzo e-mail: info@comune.carano.tn.it
 indirizzo p.e.c.: comune@pec.comune.carano.tn.it
 cod. fisc. e p. IVA 00148580228

Verbale di deliberazione N. 14

del Consiglio comunale

Adunanza di (2) prima convocazione - Seduta (3) pubblica

OGGETTO: IV Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carano. Adozione preliminare.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

VARESCO ANDREA - Sindaco
 BONELLI LAURA
 BONELLI ROBERTO
 BONELLI SARA
 BOSCHETTO DAMIANO
 CANAL MASSIMO
 DAGOSTIN NICOLA
 DALLABONA MATTEO
 DELVAI ALAN
 DELVAI FLAVIO
 MAIR GILBERTO
 NIEDERLEIMBACHER MARCO
 SEGHEZZI ELISA
 TAVERNAR CINZIA
 ZENDRON MATTEO

Assenti	
giustificati	ingiustificati
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dr. ALESSANDRO VISINTAINER

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VARESCO ANDREA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 3 dell'Ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 54 L.R. 04.01.1993 nr. 1 e s.m.)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata, nelle forme di legge, il giorno 01.07.2019, per 10 giorni consecutivi.

Addì, 01.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
 fto dr. Alessandro Visintainer

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO e RILEVATO che:

- il P.R.G. del Comune di Carano è stato adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 23.10.2001; è stato definitivamente adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 28.05.2002; è stato approvato – con modifiche d'ufficio - con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1477 del 20.06.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 01.07.2003; conseguentemente il P.R.G. è entrato in vigore il 02.07.2003, ai sensi dell'art. 41 della L.P. n. 22/1991 e s.m;
- con deliberazione consiliare n. 31 del 25.10.2004 è stato corretto, ai sensi dell'art. 42-bis della L.P. 22/91, un errore materiale contenuto nelle Norme di Attuazione del P.R.G. di Carano, entrata in vigore il 16.11.2004 con la pubblicazione sul B.U.R. n. 46 del 16.11.2004;
- con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 07.02.2005 è stata adottata una prima variante al P.R.G. del Comune. La stessa è stata definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 13.09.2006; è stata approvata – con modifiche d'ufficio - con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2105 del 09.10.2006, pubblicata sul B.U.R. del 24.10.2006, n. 43; conseguentemente la variante è entrata in vigore il 25.10.2006, ai sensi degli artt. 41 e 42 della L.P. n. 22/1991 e s.m;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 30.05.2006 è stata adottata una variante puntuale al P.R.G. del Comune per previsione di nuova opera pubblica (impianto fotovoltaico "I COROZI"). La stessa è stata definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 19 del 12.07.2006; è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1591 del 04.08.2006, pubblicata sul B.U.R. del 16.08.2006, n. 33; conseguentemente la variante è entrata in vigore il 17.08.2006, ai sensi degli artt. 41 e 42 della L.P. n. 22/1991 e s.m;
- con deliberazione consiliare n. 26 del 14.11.2008 integrata con deliberazioni consiliari n. 7 del 29.04.2009 e n. 19 del 11.09.2009 veniva adottata una variante al P.R.G. del Comune di Carano. La stessa è stata definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 12 del 12.02.2010 ed è stata approvata – con prescrizioni – con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2893 del 10.12.2010, pubblicata sul B.U.R. del 21.12.2010, n. 51/I-II; conseguentemente la variante è entrata in vigore il 22.12.2010, ai sensi degli artt. 41 e 42 della L.P. n. 22/1991 e s.m. ed art.148 della L.P. n. 1/2008;
- con deliberazione consiliare n. 28 del 14 ottobre 2009 è stato corretto, ai sensi dell'art. 42 bis della L.P. 22/91 un errore materiale cartografico nel P.R.G. di Carano, entrata in vigore in data 10 novembre 2009 con la pubblicazione sul B.U.R. n. 46;
- con deliberazione consiliare n. 25 del 29.10.2013 veniva adottata la variante n. 3 al P.R.G. del Comune di Carano. La stessa è stata definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 20 del 26.06.2014 ed è stata approvata con modifiche con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2332 del 22.12.2014, pubblicata sul B.U.R. del 30.12.2014, n. 52/I/II; conseguentemente la variante è entrata in vigore il 31.12.2014;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 30.12.2014 veniva adottata una variante di adeguamento del PRG del Comune di Carano ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. La stessa è stata definitivamente adottata con deliberazione consiliare n. 18 del 15.04.2015 ed è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 823 del 18.05.2015, pubblicata sul B.U.R. del 26.05.2015, n. 21.

L'amministrazione comunale ha inteso avviare una variante al PRG e con avviso di data 17/10/2016 prot. n. 2988 ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 della LP 15/2015, pubblicato all'Albo pretorio del comune, sul quotidiano locale "Trentino" e sul proprio sito internet, ha reso noto che il Comune di Carano intendeva avviare un procedimento di variante con l'obiettivo di:

- garantire la valorizzazione delle risorse territoriali e del paesaggio per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;
- promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse territoriali;
- perseguire nel territorio comunale un sistema di insediamenti equilibrato;
- perseguire il recupero degli insediamenti esistenti al fine di riqualificare il paesaggio e di limitare il consumo di suolo.

Nell'avviso veniva espressamente comunicata la facoltà per chiunque di presentare proposte non vincolanti a fini meramente collaborativi, pertinenti agli obiettivi della variante stessa entro il 16/11/2016.

A seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute alcune proposte, che sono state compiutamente valutate, tenendo in considerazione gli obiettivi generali posti alla base della programmazione ed i criteri di coerenza nella pianificazione urbanistica.

Con deliberazione n. 22 del 09.05.2018, la Giunta comunale affidava all'arch. Francesca Volpetti con studio in Predazzo (TN) l'incarico per la redazione della variante al vigente Piano Regolatore Generale per i fini e con gli obiettivi come di seguito specificati:

- impostare le norme di attuazione del PRG, uniformandosi ai contenuti del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (ai sensi dell'art. 104 del DPP n. 8-61/Leg del 19 maggio 2017);
- aggiornare/modificare/rettificare/integrare le schede degli edifici del centro storico di Carano ed Aguai, e degli edifici storici isolati (stimati in circa 262);
- correggere errori materiali, refusi ed incoerenze contenuti nelle Norme di attuazione e/o negli elaborati cartografici, alla luce di nuove previsioni normative, di sopravvenuti piani sovraordinati;
- analizzare le istanze pervenute da parte dei privati che potranno riguardare trasformazione di destinazione d'uso dei suoli in edificabili residenziali piuttosto che produttive/commerciali, stralcio di aree edificabili, modifiche puntuali alle schede di centro storico, altro;
- analizzare le aree preordinate all'esproprio al fine della reiterazione del vincolo ed inserimento di eventuali nuove aree di interesse pubblico;
- valutazione di sostenibilità ambientale del piano ai sensi dell'art. 20 della LP 15/2015;
- analisi e dimensionamento dei volumi e fabbisogni residenziali ai fini dell'inserimento di nuove aree edificabili;
- valutazione preventiva del rischio idrogeologico;
- stampa in adeguato numero di copie degli elaborati prodotti;
- sopralluoghi e rilievi necessari;
- ogni qualvolta necessario incontri con l'Amministrazione comunale, strutture provinciali competenti, associazioni, enti coinvolti;
- analisi delle osservazioni pervenute in fase di pubblicazione e modifica degli elaborati ai fini dell'adozione definitiva;
- recepimento di eventuali osservazioni, prescrizioni a seguito di pareri, modifiche d'ufficio prima dell'approvazione finale da parte della Giunta provinciale.

In data 05.06.2018 si stipulava la convenzione con il citato professionista (Rep n. 494/A.P.) per la redazione della variante al P.R.G. in parola.

In data 11.06.2019 prot. n. 2025 il pianificatore consegnava all'Amministrazione comunale la documentazione tecnica inerente la variante del Piano Regolatore Generale composta dai seguenti elaborati:

- Dichiarazione di corrispondenza;
- Dichiarazione relativa ai vincoli di esproprio;
- Relazione illustrativa;
- Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Norme di attuazione – Stato di raffronto;
- Norme di attuazione;
- Schede centro storico - Stato di raffronto;
- Schede centro storico;
- Valutazione rischio idrogeologico;
- Verifica sui beni soggetti ad uso civico;
- Tav. 1 - Sistema ambientale (scala 1:10.000);
- Tav. 2 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale (scala 1:10.000);
- Tav. 3 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale (scala 1:5.000);
- Tav. 4 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale (scala 1:5.000);
- Tav. 5 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale (scala 1:5.000);
- Tav. 6 - Case sparse – Solaiolo (scala 1:1.000);
- Tav. 7 - Centro storico di Carano (scala 1:1.000);
- Tav. 8 - Centro storico – Cela - Aguai (scala 1:1.000);
- Tav. 9 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - Carano (scala 1:2.000);
- Tav. 10 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - Aguai (scala 1:2.000);
- Tav. 11 - Varianti (scala 1:2.000);
- Tav. 12 – Valutazione preventiva del rischio idrogeologico (scala 1:2.000).

Con nota di data 12.06.2019, prot. n. 2030, il Segretario comunale ha informato i consiglieri circa l'obbligo di astensione previsto ai sensi dell'art. 65 della L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, segnalando nel contempo gli orientamenti giurisprudenziali e precisandone i contenuti.

Con la citata nota del Segretario comunale ai consiglieri comunali è stata anche consegnata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 65 citato, al fine di verificare la sussistenza di possibili cause di incompatibilità da parte degli stessi consiglieri e del quorum strutturale per l'adozione della variante in parola.

Dato atto che entro il 21.06.2019 sono pervenute al protocollo comunale n. 13 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei consiglieri comunali ed inseguito, rispettivamente in data 24.06.2019 ed in data 26.06.2018, sono pervenute al protocollo comunale le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di n. 2 consiglieri comunali.

Preso atto che a seguito di quanto pervenuto dai consiglieri comunali circa la sussistenza dell'obbligo di astensione, solo un consigliere comunale sui quindici assegnati al Comune ha dichiarato di doversi astenere dal prendere parte alla deliberazione consiliare di adozione della variante in oggetto.

Ricordato che l'iter di formazione dei piani regolatori generali e varianti degli stessi è regolato dagli artt. 37, 38 e 39 della LP 04.08.2015 e ss.mm., la variante in parola è da considerarsi sostanziale in quanto prevede:

- l'adeguamento normativo al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) approvato con DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.;
- l'aggiornamento delle schede del centro storico risalenti alla fine degli anni '90, aggiungendo e adeguando in base all'articolo 105 della L.P. 15/2015;
- ulteriori modifiche introdotte dando accoglimento ad alcune richieste dei privati;
- aggiornamento cartografico degli elaborati del PRG;

come puntualmente esposto nella Relazione illustrativa del Professionista.

Atteso che la presente variante non può essere approvata con la procedura semplificata di cui all'art. 39 della LP 15/2015, in quanto non rientra tra le tipologie di variante elencate al comma 2 e che pertanto per l'adozione preliminare vale quanto disposto dall'art. 39, comma 1 che rinvia al procedimento che regola la formazione del Piano di cui all'art. 37, il quale al comma 3 dispone:

"Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell'articolo 19. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunità."

Precisato che con il presente provvedimento s'intende adottare in via preliminare la IV variante al vigente Piano Regolatore Generale dopo quella approvata con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2332 del 22.12.2014.

Relativamente al rapporto ambientale, previsto dall'art. 20 della LP 15/2015, ed in particolare alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica redatta secondo quanto disposto dal DPP 14.09.2006, n. 15-68/Leg. nel testo modificato dal DPP 24.11.2009, n. 29-31/Leg. ai sensi del comma 7, dell'art. 3 bis del medesimo decreto, si prende atto che, come indicato "Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica" redatto dal Professionista, la presente variante non necessita di ulteriori verifiche, rientrando a pieno titolo nei casi previsti dall'art. 3 bis, comma 8, del DPP 14.09.2006, n. 15-68/Leg. e ss.mm. e pertanto non è soggetta a rendicontazione urbanistica.

Preso atto che la presente variante non riguarda alcun mutamento di destinazione urbanistica di beni di uso civico e che pertanto, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 come modificato dall'art. 79 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", non si rende necessaria alcuna verifica a riguardo, come esplicitato nella "Verifica sui beni soggetti ad uso civico".

Preso atto altresì che nella "Dichiarazione relativa ai vincoli d'esproprio" fatta dal professionista emerge che nell'ambito della variante in oggetto non sussistono aree per le quali vi sia stata reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio.

Ritenuta quindi meritevole di adozione preliminare la IV variante al PRG di Carano redatta dall'arch. Francesca Volpetti.

Richiamato il disposto dell'art. 104, comma 3 del Regolamento Urbanistico provinciale secondo cui le definizioni e i metodi di misurazione ivi elencati non si applicano immediatamente, ma solo a seguito dell'entrata in vigore della Variante al P.R.G., ma che fa salva, altresì, l'applicabilità del regime di salvaguardia previsto dall'art. 47, comma 1 della LP 15/2015.

Ritenuto di esplicitare le motivazioni, richieste dall'art. 47, comma 2 della Legge provinciale 15/2015, per escludere in ogni caso la salvaguardia da tutte le nuove previsioni, finalizzate all'adeguamento del PRG al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, introdotte con l'adozione preliminare della presente Variante, in considerazione della completa rivisitazione delle Norme che l'applicazione delle nuove definizioni e metodi di misurazione previsti dal Regolamento urbanistico provinciale hanno comportato sull'intero sistema normativo urbanistico di Carano.

Considerato a tal fine che:

- le modifiche ai parametri urbanistico edilizi, introdotte con la presente Variante, introducono un sistema di calcolo e di impostazione degli indici e delle definizioni urbanistiche completamente differente dal regime urbanistico del territorio di Carano derivante dal vigente Piano Regolatore Generale, tali da comportare delle ricadute particolarmente significative in termini di duplicazione della produzione progettuale e della conseguente istruttoria tecnica comunale, in considerazione della necessità di dimostrare la coerenza del progetto con due sistemi di calcolo delle misure di riferimento;
- tenuto conto, che l'art. 47, comma 1 della Legge provinciale 15/2015 prescrive l'obbligo di sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e sulle SCIA "in contrasto con le nuove previsioni adottate";
- stante la sostanziale differente impostazione delle modalità di definizione e di calcolo delle grandezze urbanistiche tra il Piano Regolatore vigente ed il Piano Regolatore in adozione preliminare, ne consegue che il confronto normativo per accertare "il non contrasto" in termini di norma più restrittiva, dei progetti presentati con la norma in adozione, condizione necessaria per poter dare seguito alle istruttorie delle pratiche edilizie, rischierebbe di rivelarsi non solo difficile ma addirittura impossibile per la non confrontabilità dei parametri urbanistici.

Atteso, quindi, che l'applicazione della salvaguardia, stanti i profili di criticità sopra evidenziati, potrebbe rendere di fatto improcedibili la maggioranza delle pratiche edilizie, costringendo conseguentemente ad un blocco dell'attività di rilascio dei titoli abilitativi.

Tenuto conto che l'esclusione della salvaguardia comporta altresì la non applicabilità del disposto dell'art. 47, comma 4 della Legge provinciale n. 15/2015 che impone di sospendere i lavori per i titoli già rilasciati alla data della prima adozione della Variante al P.R.G., cosicché l'attività edilizia può proseguire senza soluzione di continuità durante l'iter di Variante.

Ritenuto per tali considerazioni di escludere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia alle norme modificate con la presente Variante, con la conseguenza che il nuovo assetto normativo troverà applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche, secondo il principio ordinario di applicazione della Legge tempo per tempo vigente.

Dato atto che con Legge Regionale del 19 ottobre 2016, n.10 è stato istituito a decorrere dal 1 gennaio 2020 il nuovo Comune di Ville di Fiemme mediante fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena e che pertanto ai sensi dell'art. 42, commi 3 e 4 della LP 15/2015 è possibile adottare in via preliminare una variante al PRG solo entro il 30.06.2019 in quanto il citato articolo ai commi richiamati dispone:

- "3. Nel caso di costituzione di comuni unici mediante fusione di altri comuni non è ammessa l'adozione di PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente il primo giorno d'istituzione del comune unico e contestuale estinzione per fusione dei comuni che lo costituiscono, individuato dalle leggi regionali istitutive. Non è ammessa l'adozione di PRG e delle relative varianti da parte del commissario straordinario che regge il nuovo comune unico fino alle elezioni.*
- 4. Le varianti previste dall'articolo 39, comma 2, non sottostanno ai limiti previsti dai commi 2 e 3."*

Vista ed esaminata la documentazione complessiva componente la variante.

Vista la L. Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15m. (legge provinciale per il governo del territorio 2015) ed in particolare gli artt. 37, 39, 42 e 47.

Visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) approvato con DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..

Visto il D.P.G.P. 14.09.2006, n. 15-68/Leg nel testo modificato dal DPP 24.11.2009, n. 29-31/Leg..

Visto l'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 come modificato dall'art. 79 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25.

visto l'art.16 dello Statuto comunale.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento prot. n° A042/2019/160674/18 dell'11 marzo 2019.

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42" e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il Titolo IV Capo III "Disposizioni in materia contabile" della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 5 del 24.04.2019, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Vista, altresì la deliberazione del Consiglio comunale nr. 9 del 30.04.2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa.

Visti gli uniti pareri espressi, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2, dal Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di adottare in via preliminare, ai sensi degli artt. 37 e 39 della LP 04/08/2015, n. 15 e ss.mm. la IV Variante al Piano Regolatore Generale di Carano, composta dagli elaborati tecnici in atti prot. n. 2025 dell'11/06/2019 indicati in premessa, a firma dell'arch. Francesca Volpetti, con studio tecnico in via Fiamme Gialle n. 7/B a Predazzo (TN) di seguito elencati:
 - Dichiarazione di corrispondenza;
 - Dichiarazione relativa ai vincoli di esproprio;
 - Relazione illustrativa;
 - Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
 - Norme di attuazione – Stato di raffronto;
 - Norme di attuazione;
 - Schede centro storico - Stato di raffronto;
 - Schede centro storico;
 - Valutazione rischio idrogeologico;
 - Verifica sui beni soggetti ad uso civico;
 - Tav. 1 - Sistema ambientale (scala 1:10.000);
 - Tav. 2 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale (scala 1:10.000);
 - Tav. 3 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale (scala 1:5.000);
 - Tav. 4 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale (scala 1:5.000);
 - Tav. 5 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale (scala 1:5.000);
 - Tav. 6 - Case sparse – Solaiolo (scala 1:1.000);
 - Tav. 7 - Centro storico di Carano (scala 1:1.000);
 - Tav. 8 - Centro storico – Cela - Aguai (scala 1:1.000);
 - Tav. 9 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - Carano (scala 1:2.000);
 - Tav. 10 - Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - Aguai (scala 1:2.000);
 - Tav. 11 - Varianti (scala 1:2.000);
 - Tav. 12 – Valutazione preventiva del rischio idrogeologico (scala 1:2.000).
2. Di dare atto che la Variante comprende l'adeguamento del PRG ai contenuti del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) approvato con DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..
3. Di prendere atto della verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica effettuata dal professionista, nella quale si afferma che la presente variante non necessita di ulteriori verifiche, rientrando a pieno titolo nei casi previsti dall'art. 3 bis, comma 8, del DPP 14.09.2006, n. 15-68/Leg. e ss.mm. e pertanto non è soggetta a rendicontazione urbanistica.
4. Di dare atto che la presente variante non riguarda alcun mutamento di destinazione urbanistica di beni di uso civico e che pertanto, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 come modificato dall'art. 79 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", non si rende necessaria alcuna verifica a riguardo, come esplicitato nella "Verifica sui beni soggetti ad uso

civico”.

5. Di escludere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 della Legge provinciale 15/2015, l'applicazione della salvaguardia a seguito dell'adozione preliminare della presente Variante, con la conseguente applicabilità delle sole previsioni normative del P.R.G. oggi vigente, sino alla data di entrata in vigore della presente Variante.
6. Di dare atto che la variante sopra adottata in via preliminare è da intendersi sostanziale, non rientrando nel suo complesso nelle fattispecie di cui all'art. 39, comma 2 della LP 15/2015.
7. Di disporre, ai sensi dell'art. 37, comma 3 e 39 della citata Legge provinciale, il deposito della variante e della presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale a disposizione del pubblico, per la durata di sessanta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e, per sessanta giorni, nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune, al fine di consentire la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse.
8. Di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla Variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica, nonché alla Comunità territoriale della Valle di Fiemme, come previsto dall'articolo 37, comma 3 della L.P. 15/2015.
9. Di dare atto che nel termine indicato al precedente punto 7, chiunque può presentare osservazioni sulla variante nel pubblico interesse, come previsto dall'art. 37, comma 4 della L.P. 15/2015.
10. Di provvedere a dare tempestiva comunicazione ai proprietari dei terreni con una nuova natura di area edificabile ai sensi dell'art. 40 della LP 15/2015.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m, avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:

- *di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 33 dello Statuto del Comune di Carano;*
- *ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 01.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Alessandro Visintainer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e che la stessa diverrà esecutiva il giorno 12.07.2019 ai sensi dell'art. 54, comma 2 della L.R. 04.01.1993 nr. 1 e s.m..

Li 01.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, comma 3 della L.R. 04.01.1993 nr. 1 e s.m..

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto dr. Alessandro Visintainer

(1) Cancella se la deliberazione è originale